



LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO PER IL RISPETTO DEI LIMITI UE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'autodichiarazione richiesta dal DM 11.12.2021 per comunicare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito *Temporary Framework*) relativamente agli Aiuti di Stato ottenuti in tale regime sino al 31 dicembre 2021.

In particolare, il comma 1 dell'art.3 del DM stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato di tali aiuti devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del *Temporary Framework*.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere dunque presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021, di seguito riportate:

Agevolazioni	Norme di riferimento
Contributi a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo del DL "Rilancio" (art. 25 del DL 34/2020); • Contributi del DL "Ristori" (artt. 1, 1-bis, 1-ter del DL 137/2020); • Contributo del DL "Natale" (art. 2 del DL 172/2020); • Contributo generale previsto dal DL "Sostegni" (art. 1 co. 1 - 9 del DL 41/2021); • Contributo per le start up (art. 1-ter del DL 41/2021); • Contributo del DL "Sostegni-bis" (art. 1 del DL 73/2021).
Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 del DL 34/2020 convertito e modificato dall'art. 77 co. 1 lett. 0 a), a), b), b-bis) del DL 104/2020, artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020, art. 2-bis del DL 172/2020 e art. 1 co. 602 della L. 178/2020 e art. 4 del DL 73/2021
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 del DL 34/2020
Esclusione dei versamenti IRAP	Art. 24 del DL 34/2020
Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili	Art. 177 del DL 34/2020, art. 78 co. 1 del DL 104/2020, art. 78 co. 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, artt. 9, 9-bis co. 1 del DL 137/2020, art. 1 co. 599 della L. 178/2020 e art. 6-sexies del DL 41/2021
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia	Art. 129-bis del DL 34/2020
Definizione agevolata degli avvisi bonari	Art. 5 del DL 41/2021
Esonero per il 2021 dal versamento del canone di abbonamento RAI a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore	Art. 6 co. 5 e 6 del DL 41/2021

**Rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 e 3.12**

Al fine di verificare il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come rilevato nelle istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, occorre tener conto:

- delle misure elencate nella Sezione I del Quadro A del Modello (aiuti del c.d. regime “ombrello”);
- delle altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella Sezione I, indicate nella Sezione II “Altri aiuti” del Quadro A.

Al fine di verificare il rispetto dei massimali, si ricorda che occorre tenere conto delle relazioni di

controllo rilevanti per la definizione di “impresa unica”.

A) Dichiarazione sostitutiva Sezione 3.1

Il comma 14 dell’art. 1 del DL 41/2021 prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 devono presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 *final* (art. 3 del DM 11.12.2021).

A tal fine, va compilata la specifica sezione del modello di autodichiarazione, di seguito riportata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	<p>Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>A) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 <i>final</i> del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.</p> <p>D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.</p> <p>E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>F) <input type="checkbox"/> che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.</p>			
	FIRMA <input type="text"/>			



A norma dell'art. 2 co. 1 del DM 11.12.2021, gli aiuti richiamati all'art. 1 del decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del *Temporary Framework*, pari a:

- per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, 800.000,00 euro per "impresa unica" (120.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura, 100.000,00 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
- per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, 1,8 milioni di euro per "impresa unica" (270.000,00 euro per le imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000,00

euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

B) Dichiarazione sostitutiva Sezione 3.12

A norma del comma 15 dell'art. 1 del DL 41/2021, per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta comunicazione, rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale sezione; occorre dunque compilare l'apposita sezione del modello di autodichiarazione, di seguito riportata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework)	<p>Il sottoscritto dichiarante/representante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".</p> <p>B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>C) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.</p> <p>E) che l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.</p> <p>F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.</p> <p>G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.</p> <p>H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.</p> <p>I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.</p> <p>K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.</p> <p>M) <input type="checkbox"/> che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.</p> <p style="text-align: center;">FIRMA <input type="text"/></p>
--	---



I massimali della Sezione 3.12 da verificare nell'autodichiarazione sono i seguenti:

- per gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.1.2021, 3.000.000,00 euro;
- per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 30.06.2022, 10.000.000,00.

Secondo le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel co. 13 dell'art. 1 del DL 41/2021.

In aggiunta alla compilazione delle suddette Dichiarazioni sostitutive, occorrerà inoltre compilare il Quadro A del Modello, con l'indicazione degli aiuti di cui si è beneficiato, avendo cura di indicare la sezione del *Temporary Framework* di appartenenza (3.1 ovvero 3.12).

Inoltre, in presenza di particolari situazioni, occorrerà procedere alla compilazione degli ulteriori quadri di cui si compone il modello.

Esonero dalla presentazione dell'autodichiarazione

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti sopra elencati, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (es. l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo"), la presentazione dell'autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1.

In tale ultimo caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva già presentata.

Si precisa che la dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;

- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").

Termini e modalità di presentazione dell'autodichiarazione

La dichiarazione in esame può essere inviata dal 28 aprile 2022 al **30 giugno 2022**:

- esclusivamente in via telematica tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali Entratel/Fiscoline;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli "avvisi bonari" di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto 41/2021, presentano l'autodichiarazione entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione).

Esonero dalla compilazione del Quadro RS

Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, non vanno indicati nel prospetto "aiuti di Stato" di cui al quadro RS, gli aiuti i cui dati per la registrazione nel



“Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione prevista dal DM 11.12.2021.

Tuttavia, sulla base delle istruzioni al modello di autodichiarazione, l’esonero dalla compilazione del prospetto degli Aiuti di Stato presente nel quadro RS del Modello REDDITI 2022 è consentito solo nelle seguenti situazioni:

- per gli aiuti soggetti a monitoraggio per i quali, nel quadro A della comunicazione, sono presenti e debitamente compilati i campi “Settore” e “Codice Attività” e risultano compilati i campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” nel Frontespizio
- l’aiuto è stato fruito in un solo settore di attività tra quelli esercitati; in caso contrario occorre infatti compilare obbligatoriamente il prospetto “Aiuti di Stato” dei modelli dichiarativi 2022.

Superamento dei massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi degli aiuti del regime “ombrello” eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

Le somme da restituire sono riversate mediante modello F24, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili.